



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

“Riconoscimento di veicoli per uso speciale destinati ai servizi antincendio”

VISTO il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 75 del Codice della Strada relativo all' *“accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione”*;

VISTO l'art. 78 del Codice della Strada *“Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”*;

VISTO l'art. 54, comma 1, lettera g) del Codice della Strada che definisce gli autoveicoli ad uso speciale come *“veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse”*;

VISTO l'art. 203, comma 2, lettera ii) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con il quale sono stati classificati ad uso speciale, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del codice della strada, *“altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” – Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione”*;

VISTO l'art. 56, comma 1, lettera d) del Codice della Strada, che definisce i rimorchi ad uso speciale, *“caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'art. 54”*;

VISTO l'art. 204, comma 2, lettera s), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con il quale sono stati classificati ad uso speciale, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera d), del Codice della Strada, *“i rimorchi dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” – Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione”*;

VISTO che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento UE 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, è possibile omologare veicoli *“progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi antincendio”*;



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 177, comma 1, del Codice della Strada, secondo cui si consente ai mezzi adibiti a servizi antincendio l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

CONSIDERATA l'esigenza di inquadrare nella classificazione per uso speciale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g), e dell'art. 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, i veicoli destinati ai servizi antincendio in quanto gli stessi possono formare oggetto di immatricolazione non solo ai sensi dell'art. 138 del Codice della strada ma anche ai sensi dell'art. 93;

Decreta:

Art.1

Classificazione dei veicoli destinati ai servizi antincendio

Sono considerati per uso speciale, ai sensi degli art. 54 comma 1, lettera g), e art. 56, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, i veicoli destinati ai servizi antincendio e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature funzionali a tale scopo.

Art. 2

Campo di applicazione e rispondenza alle norme generali

1. I veicoli destinati ai servizi antincendio, di cui all'art. 1, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, devono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionale N₁, N₂, N₃, O₁, O₂, O₃ e O₄.
2. Il codice della carrozzeria dei veicoli delle categorie N ed O destinati ai servizi antincendio è "SG" con cifre integrative del codice della carrozzeria "31" che identificano la carrozzeria "automezzo antincendio", come previsto dall'elenco delle cifre integrative da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria di cui all'appendice 2 dell'allegato I al Regolamento UE 2018/858".

Art. 3

Omologazione

1. La produzione in serie di veicoli destinati ai servizi antincendio è soggetta all'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccola serie di cui all'articolo 42 del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.
2. Nel caso di unici esemplari nuovi, come definiti dall'art. 45 del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i., si applica l'istituto dell'omologazione individuale nazionale secondo quanto previsto da detto Regolamento UE. La domanda di visita e prova del veicolo è presentata all'UMC o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., a seconda di casi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di competenza delle attività.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

Art. 4

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione

1. Nel caso di trasformazione di veicoli in circolazione della categoria N e O, la domanda, ai sensi dell'art. 78 del Codice della Strada, presentata all'UMC o al C.S.R.P.A.D. o al C.P.A., a seconda di casi previsti dalle disposizioni nazionali in materia di competenza delle attività.
2. Per la richiesta delle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione occorre presentare:
 - a) nulla osta rilasciato dal costruttore del veicolo, ove ricorra, ai sensi dell'articolo 236 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata.
 - b) dichiarazione dell'allestitore con cui il medesimo certifica che i lavori effettuati sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni del costruttore del veicolo e, ove ricorra, la rispondenza alla direttiva macchine (marcatura CE).

Art. 5

Caratteristiche costruttive specifiche dei veicoli destinati ai servizi antincendio

I veicoli destinati ai servizi antincendio, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, sia in sede di omologazione che di modifica dei veicoli in circolazione, devono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

dott. Gaetano Servedio

PS
PC/FR



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

II DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO TECNICO

Requisiti con riferimento alla classificazione

Veicoli delle categorie internazionali: N₁, N₂, N₃, O₁, O₂, O₃ e O₄.

1) Attrezzature speciali che caratterizzano i veicoli per servizi antincendio:

Ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada i veicoli possono essere dotati del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e del dispositivo acustico supplementare di allarme.

Si riportano alcune tipologie di attrezzature la cui presenza è necessaria per la classificazione di veicolo per uso speciale servizi antincendio:

- Pompa fissa;
- Autoscala;
- Piattaforma aerea
- Motopompa (anche estraibile);
- Vani e ancoraggi per l'alloggiamento di attrezzatura antincendio;
- Serbatoio acqua con naspo o altro sistema di spegnimento;
- Gru;
- Verricello;
- serbatoio schiuma;
- serbatoio a schiuma con miscelatore in linea;
- Gruppo pinze idrauliche (anche estraibili);
- Gruppo elettrogeno;
- Radio ricetrasmittenti con alimentatori;
- Illuminazione aggiuntiva esterna o attacco per faro di ricerca;
- Colonna Fari;
- Slitta estraibile idraulica ed abbassabile;
- Lancia di spegnimento;
- Maxiventilatore;
- Centrale di comunicazione radio.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it